COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

(art. 18, Allegato A, e art. 46, Allegato C, della L. R. n. 11/96)

Il Responsabile Area Tecnica
Ing.Michele Tamburini

IL SINDACO
Paolo Imparato

INDICE

ART. 1 – Disciplina di riferimento 3
ART. 2 – Competenza territoriale 3
ART. 3 – Titolarità del diritto di Pascolo 3
ART. 4 – Esercizio del pascolo 3
ART. 5 – Divieto di pascolo 4
ART. 6 – Licenza di pascolo e fida pascolo 5
ART. 7 – Pascolo abusivo 5
ART. 8 – Tipologia capi di bestiame 6
ART. 9 – Fida altrui 6
ART. 10 – Custodia del bestiame 6
ART. 11 – Prescrizioni per la fida 6
ART. 12 – Produttività dei pascoli 6
ART. 13 – Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo 7
ART. 14 - Territori di pascolo 7
ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo 8
ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo 8
ART. 17 – Miglioramento colturale 8
ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato 8
ART. 19 - Adempimenti 9
ART. 20 – Tassa di fida pascolo 9
ART. 21 - Domanda di fida pascolo 9
ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo 9
ART. 23 – Eventuale graduatoria fida 10
ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo 10
ART. 25 – Norma di rinvio 10
ART. 26 - Divieti 10
ART. 27 - Accertamenti 11
ART. 28 – Graduatoria criteri di demerito 11
ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato 11
ART. 30 - Sanzioni 11
ART. 31 - Tariffe di fida pascolo 12
ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida 12
ART. 33 - Controlli 12
ART. 34 - Modifiche 12
ART. 35 - Rinvio 12

ART. 1 – Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti - P.M.P.F. – e dell'Allegato C della L. R. 11/96, n. 11, ed a quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale;

ART. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nei Decreti Commissariale di assegnazione a categoria del 09/03/1942, del 04/04/1942 e del 01/02/1949
2. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale;

ART. 3 – Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di PADULA , gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto:
2. i cittadini residenti nel Comune di Padula e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.
3. Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti salva diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui la disponibilità di pascolo dovesse risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti;

ART. 4 – Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascoliva del comune di PADULA è di complessivi ettari 2409,40 :

SUPERFICIE PASCOLIVA TOTALE			
Tipologia	**Superficie gravata da Uso civico - Ettari**	**Assenza di Uso civico - Ettari**	**Totale - Ettari**
Pascoli	579,13	147,94	727,06
Boschi pascolati	1.626,27	56,80	1.682,34
TOTALE	**2.205,39**	**204,01**	**2.049,40**

2. L'esercizio del *pascolo permanente* s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto

de gli artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli artt. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;

3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nonché del Piano di Assestamento Forestale;
4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate;

ART. 5 – Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato:
   - **a.** sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
   - **b.** sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
   - **c.** su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale;
   - **d.** sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
   - **e.** su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi degli artt. n.12, della Legge 1766/1927, n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, della L. R. 11/1981 e ss.mm.ii.;
2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
   - **a.** il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
   - **b.** nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
   - **c.** nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;
   - **d.** nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
   - **e.** nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.A.F.;
   - **f.** nei cedui misti, come individuati dal P.A.F. laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;
   - **g.** nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
   - **h.** nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
   - **i.** nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue*:*
   - **a.** il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché

opportunamente recintati a mezzo di chiudende;

b. È vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

c. I caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati;

ART. 6 – Licenza di pascolo e fida pascolo

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali;
3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima del rilascio della licenza di fida pascolo per l'anno in corso pena la decadenza dal diritto del loro uso;
4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile;
5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928;
6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "*Licenza di pascolo*" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti, regolarmente accertato;

ART. 7 – Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
   - **a.** da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
   - **b.** da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
   - **c.** da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino;

ART. 8 – Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
   - **a.** i bovini in genere;
   - **b.** gli equini in genere;
   - **c.** ovini e caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente.
   - **d.** Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato;

ART. 9 – Fida altrui

1. E' proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento;
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di

penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolivo ed il divieto di fida propria per anni due;

ART. 10 – Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca;
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto;

ART. 11 – Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
   a. dichiarare in forma scritta, all'atto della domanda ,da produrre entro il 15 marzo di ogni anno, all'ufficio preposto dell'Amministrazione Comunale le specie ed il numero di animali che intendono portare al pascolo;
   b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna, all'atto del rilascio della licenza di fida pascolo;
   c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie con la consegna di un elenco informatizzato dei capi scaricato dalla BDN (banca dati nazionale)
   d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale;

ART. 12 – Produttività dei pascoli

Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale vigente, l'ingresso sui territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e di cui all'Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;

1. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'Amministrazione Comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni;

ART. 13 – Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e di cui all'Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii., il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolivi, espresso in **UBA**[1] e distinto per specie, è il seguente:

Tipologia di area pascoliva	Superficie (Ettari)	Carico massimo di bestiame (UBA[1]	
		UBA/Ettari/anno	UBA totale/anno
Pascoli	727,10	0,80	581,7
Boschi	1.682,30	0,35	588,80
TOTALE	2.409,40	1,15	1.170,50

[1]Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; Equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA.

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art. 1, comma 100, L. R. n. 16/2014);
3. Sui terreni al disopra dei 1000 m s.l.m. ed in cui è ammessa solo la fida estiva , il pascolo con qualsiasi specie animale, è vietato prima del 10 maggio e dopo il 10 novembre. Sui terreni posti al disotto dei 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno , il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "turnato-guidato" e scalarmente incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di animali, sufficiente per la crescita indisturbata dell'erba fino ad una altezza non inferiore a 10 – 15 cm.. Sui terreni situati al disotto dei 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa solo la "fida invernale" il pascolo può esercitarsi dal 1° ottobre al 30 maggio;
4. Oltre la data prestabilita per la fida, gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali;
5. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale;
6. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verifichino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari;
7. L'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione del presente articolo è subordinata al parere consultivo e non vincolante di un'apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato costituita da due rappresentanti della maggioranza del Consiglio Comunale ed un rappresentante della Minoranza, e da un rappresentate del Corpo Forestale competente del territorio, anche esso membro di diritto

ART. 14 - Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili, in particolare quando trattasi di aree boscate, è necessario precisare le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.);

2. Il demanio comunale interessato dal pascolo è così individuato:

Dati catastali		Superficie - Ettari							
				Boschi			Pascoli		
Foglio	Particella	Totale a = b+c+d	Tare ed aree non produttive b	Sup. boscata pascoliva (P.L.T.**) c	UBA unitario	Carico max UBA totali/ anno	Superf. Pascoliva d	UBA unitario	Carico max UBA totali/ anno
1	4	0,42			0,35	0,00	0,42	0,80	0,34
1	6	3,29		0,14	0,35	0,05	3,14	0,80	2,52
1	8	8,94		0,98	0,35	0,34	7,97	0,80	6,37
1	9	0,68		0,46	0,35	0,16	0,22	0,80	0,17
1	13	1,71		1,71	0,35	0,60		0,80	0,00
1	14	0,24		0,24	0,35	0,08		0,80	0,00
1	15	0,45		0,45	0,35	0,16		0,80	0,00
1	16	2,10			0,35	0,00	2,10	0,80	1,68
2	1	0,67		0,14	0,35	0,05	0,54	0,80	0,43
2	3	9,72		0,00	0,35	0,00	9,72	0,80	7,78
2	4	0,61			0,35	0,00	0,61	0,80	0,49
2	5	2,85			0,35	0,00	2,85	0,80	2,28
2	6	3,91		1,08	0,35	0,38	2,84	0,80	2,27
2	7	0,54		0,16	0,35	0,05	0,38	0,80	0,31
2	8	0,48		0,15	0,35	0,05	0,33	0,80	0,26
2	9	1,07		0,08	0,35	0,03	0,99	0,80	0,79
2	10	95,99		10,24	0,35	3,58	85,74	0,80	68,60
2	12	0,80			0,35	0,00	0,80	0,80	0,64
2	13	1,10			0,35	0,00	1,10	0,80	0,88
2	14	0,51		0,51	0,35	0,18		0,80	0,00
2	15	1,61		0,01	0,35	0,00	1,60	0,80	1,28
2	16	1,63			0,35	0,00	1,63	0,80	1,30
2	18	0,11		0,11	0,35	0,04		0,80	0,00
2	19	0,09		0,09	0,35	0,03		0,80	0,00
2	20	14,79		14,79	0,35	5,18		0,80	0,00
2	21	0,14		0,14	0,35	0,05		0,80	0,00
2	22	0,12		0,12	0,35	0,04		0,80	0,00
2	23	0,08		0,08	0,35	0,03		0,80	0,00
2	24	0,36		0,36	0,35	0,13		0,80	0,00
2	25	0,28		0,28	0,35	0,10		0,80	0,00
2	26	0,02		0,02	0,35	0,01		0,80	0,00
2	29	0,41		0,41	0,35	0,15		0,80	0,00
2	30	0,08		0,08	0,35	0,03		0,80	0,00
3	1	0,75		0,75	0,35	0,26		0,80	0,00
3	2	7,58		7,34	0,35	2,57	0,24	0,80	0,19
3	3	0,22		0,22	0,35	0,08		0,80	0,00
3	4	1,05		1,05	0,35	0,37		0,80	0,00
3	5	0,46		0,46	0,35	0,16		0,80	0,00
3	6	24,01		24,01	0,35	8,40		0,80	0,00
3	7	2,61		2,12	0,35	0,74	0,49	0,80	0,39
3	14	0,73		0,73	0,35	0,26		0,80	0,00
3	15	0,10		0,10	0,35	0,04		0,80	0,00
3	16	0,63		0,63	0,35	0,22		0,80	0,00
3	17	0,09		0,09	0,35	0,03		0,80	0,00
3	18	1,08		1,08	0,35	0,38		0,80	0,00

3	19	2,09		1,79	0,35	0,63	0,30	0,80	0,24
3	20	1,07		1,07	0,35	0,37		0,80	0,00
3	21	0,51		0,51	0,35	0,18		0,80	0,00
3	22	2,73		2,40	0,35	0,84	0,33	0,80	0,26
3	23	3,63		3,63	0,35	1,27		0,80	0,00
3	24	0,11		0,11	0,35	0,04		0,80	0,00
3	25	0,30		0,30	0,35	0,11		0,80	0,00
3	26	7,19		7,19	0,35	2,52		0,80	0,00
3	28	0,42		0,42	0,35	0,15		0,80	0,00
3	29	7,31		7,31	0,35	2,56		0,80	0,00
3	33	0,87			0,35	0,00	0,87	0,80	0,69
3	36	0,24			0,35	0,00	0,24	0,80	0,19
3	38	0,64		0,47	0,35	0,16	0,17	0,80	0,13
3	40	0,17		0,17	0,35	0,06		0,80	0,00
3	41	10,68		6,46	0,35	2,26	4,22	0,80	3,38
3	42	0,06		0,06	0,35	0,02		0,80	0,00
3	43	1,76		1,57	0,35	0,55	0,19	0,80	0,15
3	44	0,59			0,35	0,00	0,59	0,80	0,48
3	45	0,72			0,35	0,00	0,72	0,80	0,57
3	46	12,46		9,93	0,35	3,47	2,53	0,80	2,02
3	47	0,69		0,69	0,35	0,24		0,80	0,00
3	48	0,95		0,95	0,35	0,33		0,80	0,00
3	49	0,24		0,24	0,35	0,08		0,80	0,00
3	50	7,71		7,71	0,35	2,70		0,80	0,00
3	51	1,70		1,70	0,35	0,59		0,80	0,00
3	52	0,24		0,24	0,35	0,08		0,80	0,00
3	53	0,33		0,33	0,35	0,11		0,80	0,00
3	54	2,87		2,87	0,35	1,01		0,80	0,00
3	56	29,08		29,08	0,35	10,18		0,80	0,00
3	57	0,02		0,02	0,35	0,01		0,80	0,00
3	58	0,32		0,32	0,35	0,11		0,80	0,00
3	59	0,29		0,29	0,35	0,10		0,80	0,00
3	60	0,72		0,72	0,35	0,25		0,80	0,00
3	61	4,36		4,36	0,35	1,53		0,80	0,00
3	62	5,19		4,48	0,35	1,57	0,71	0,80	0,57
3	63	26,94		24,88	0,35	8,71	2,06	0,80	1,65
3	69	39,94		39,74	0,35	13,91	0,20	0,80	0,16
3	70	0,67		0,67	0,35	0,23		0,80	0,00
3	71	0,33		0,33	0,35	0,12		0,80	0,00
3	72	0,98		0,98	0,35	0,34		0,80	0,00
3	73	2,03		2,03	0,35	0,71		0,80	0,00
3	75	0,27		0,27	0,35	0,10		0,80	0,00
3	76	0,23		0,23	0,35	0,08		0,80	0,00
3	81	0,36		0,36	0,35	0,13		0,80	0,00
3	82	0,26		0,26	0,35	0,09		0,80	0,00
3	84	0,30		0,30	0,35	0,10		0,80	0,00
3	87	0,27			0,35	0,00	0,27	0,80	0,22
3	115	0,33		0,33	0,35	0,11		0,80	0,00
4	3	0,05			0,35	0,00	0,05	0,80	0,04
4	4	0,01			0,35	0,00	0,01	0,80	0,00
4	20	17,85		0,97	0,35	0,34	16,88	0,80	13,50
4	21	2,39			0,35	0,00	2,39	0,80	1,91
4	22	28,67		24,30	0,35	8,51	4,37	0,80	3,49
4	40	0,01			0,35	0,00	0,01	0,80	0,01

4	59	0,32			0,35	0,00	0,32	0,80	0,25
4	71	3,65		0,61	0,35	0,21	3,04	0,80	2,43
4	72	11,69			0,35	0,00	11,69	0,80	9,36
5	1	9,52			0,35	0,00	9,52	0,80	7,61
5	2	0,26			0,35	0,00	0,26	0,80	0,21
5	7	0,12			0,35	0,00	0,12	0,80	0,10
5	8	0,77		0,36	0,35	0,13	0,41	0,80	0,33
5	33	0,57		0,40	0,35	0,14	0,16	0,80	0,13
5	34	0,19		0,19	0,35	0,07		0,80	0,00
5	35	60,33		30,55	0,35	10,69	29,79	0,80	23,83
5	70	0,58			0,35	0,00	0,58	0,80	0,46
5	89	6,68			0,35	0,00	6,68	0,80	5,35
5	95	0,61		0,61	0,35	0,21		0,80	0,00
5	132	0,18		0,18	0,35	0,06		0,80	0,00
5	133	0,63		0,63	0,35	0,22		0,80	0,00
5	134	0,33		0,33	0,35	0,12		0,80	0,00
5	135	0,37		0,37	0,35	0,13		0,80	0,00
5	151	0,09			0,35	0,00	0,09	0,80	0,08
5	166	0,09			0,35	0,00	0,09	0,80	0,07
7	2	1,16		0,76	0,35	0,27	0,39	0,80	0,31
7	4	0,75		0,47	0,35	0,16	0,29	0,80	0,23
7	6	0,30		0,04	0,35	0,01	0,25	0,80	0,20
7	7	0,37		0,36	0,35	0,13	0,01	0,80	0,01
7	16	0,22			0,35	0,00	0,22	0,80	0,17
7	25	0,20		0,20	0,35	0,07		0,80	0,00
7	29	0,15		0,15	0,35	0,05		0,80	0,00
7	46	0,49		0,49	0,35	0,17		0,80	0,00
7	51	0,65		0,65	0,35	0,23		0,80	0,00
7	52	5,11		0,92	0,35	0,32	4,19	0,80	3,35
7	54	25,00		20,76	0,35	7,27	4,23	0,80	3,39
7	55	0,40		0,40	0,35	0,14		0,80	0,00
7	61	38,26		38,26	0,35	13,39		0,80	0,00
7	65	2,89		2,89	0,35	1,01		0,80	0,00
7	66	3,26		3,26	0,35	1,14		0,80	0,00
7	67	8,53		8,53	0,35	2,98		0,80	0,00
7	68	0,11		0,11	0,35	0,04		0,80	0,00
7	83	0,01		0,01	0,35	0,01		0,80	0,00
7	84	0,11		0,11	0,35	0,04		0,80	0,00
7	85	0,19		0,19	0,35	0,07		0,80	0,00
7	110	6,78		5,12	0,35	1,79	1,66	0,80	1,33
7	114	5,62		5,49	0,35	1,92	0,13	0,80	0,10
7	115	0,31		0,31	0,35	0,11		0,80	0,00
7	116	0,57		0,57	0,35	0,20		0,80	0,00
7	117	1,04		1,04	0,35	0,36		0,80	0,00
7	121	26,33		26,10	0,35	9,14	0,23	0,80	0,19
7	124	1,46		0,74	0,35	0,26	0,72	0,80	0,58
8	22	3,09		3,09	0,35	1,08		0,80	0,00
9	1	1,59		0,93	0,35	0,32	0,66	0,80	0,53
9	2	4,40		0,90	0,35	0,32	3,50	0,80	2,80
9	3	0,31			0,35	0,00	0,31	0,80	0,24
9	7	1,31			0,35	0,00	1,31	0,80	1,05
9	11	2,98			0,35	0,00	2,98	0,80	2,39
9	14	0,23			0,35	0,00	0,23	0,80	0,18
9	16	0,14			0,35	0,00	0,14	0,80	0,11

9	17	2,92		2,56	0,35	0,90	0,36	0,80	0,29
9	18	4,37		3,73	0,35	1,30	0,64	0,80	0,52
9	19	0,49			0,35	0,00	0,49	0,80	0,39
9	20	1,87			0,35	0,00	1,87	0,80	1,50
9	21	0,22			0,35	0,00	0,22	0,80	0,17
9	22	1,32			0,35	0,00	1,32	0,80	1,05
9	23	4,77		2,16	0,35	0,76	2,61	0,80	2,09
9	24	0,74		0,74	0,35	0,26		0,80	0,00
9	39	14,01		6,69	0,35	2,34	7,32	0,80	5,85
9	43	1,95		1,95	0,35	0,68		0,80	0,00
9	44	2,33		2,23	0,35	0,78	0,10	0,80	0,08
9	65	41,90		9,51	0,35	3,33	32,39	0,80	25,91
9	66	7,60		4,31	0,35	1,51	3,29	0,80	2,63
9	69	6,95			0,35	0,00	6,95	0,80	5,56
9	95	1,43		0,36	0,35	0,13	1,07	0,80	0,86
9	96	0,69		0,69	0,35	0,24		0,80	0,00
9	137	6,75		0,81	0,35	0,28	5,94	0,80	4,75
9	138	33,05		2,23	0,35	0,78	30,81	0,80	24,65
9	162	2,17		0,07	0,35	0,02	2,10	0,80	1,68
9	163	11,98		7,85	0,35	2,75	4,13	0,80	3,30
9	183	0,09			0,35	0,00	0,09	0,80	0,07
9	184	2,41			0,35	0,00	2,41	0,80	1,93
9	189	1,55		1,55	0,35	0,54		0,80	0,00
9	229	0,18			0,35	0,00	0,18	0,80	0,14
9	230	0,50			0,35	0,00	0,50	0,80	0,40
9	287	17,66		10,77	0,35	3,77	6,89	0,80	5,51
9	288	82,80	2,80	18,02	0,35	6,31	61,98	0,80	49,58
9	312	0,03			0,35	0,00	0,03	0,80	0,02
10	2	4,64		4,64	0,35	1,63		0,80	0,00
10	20	0,89		0,89	0,35	0,31		0,80	0,00
10	27	0,17		0,17	0,35	0,06		0,80	0,00
10	28	1,31		1,31	0,35	0,46		0,80	0,00
10	34	2,94		2,94	0,35	1,03		0,80	0,00
10	48	0,34		0,34	0,35	0,12		0,80	0,00
11	1	0,26		0,26	0,35	0,09		0,80	0,00
11	57	3,38		0,18	0,35	0,06	3,20	0,80	2,56
11	95	0,07			0,35	0,00	0,07	0,80	0,06
11	136	1,78		0,13	0,35	0,04	1,65	0,80	1,32
11	162	0,78		0,78	0,35	0,27		0,80	0,00
11	174	20,26		2,74	0,35	0,96	17,52	0,80	14,02
11	175	17,39		10,79	0,35	3,78	6,60	0,80	5,28
11	176	6,88		0,26	0,35	0,09	6,62	0,80	5,29
11	181	81,21		76,26	0,35	26,69	4,96	0,80	3,97
11	182	14,21		13,46	0,35	4,71	0,75	0,80	0,60
11	183	3,08		0,45	0,35	0,16	2,64	0,80	2,11
11	192	4,28		4,28	0,35	1,50		0,80	0,00
11	194	0,08		0,08	0,35	0,03		0,80	0,00
11	195	0,31		0,31	0,35	0,11		0,80	0,00
11	199	106,55		76,07	0,35	26,63	30,47	0,80	24,38
11	200	0,15		0,15	0,35	0,05		0,80	0,00
11	201	0,21		0,21	0,35	0,07		0,80	0,00
11	202	0,24		0,24	0,35	0,08		0,80	0,00
11	203	0,44		0,44	0,35	0,15		0,80	0,00
11	209	0,44			0,35	0,00	0,44	0,80	0,35

11	215	0,07			0,35	0,00	0,07	0,80	0,06
11	216	3,50		1,22	0,35	0,43	2,28	0,80	1,83
11	217	0,30		0,12	0,35	0,04	0,19	0,80	0,15
11	218	0,15		0,15	0,35	0,05		0,80	0,00
11	219	0,19			0,35	0,00	0,19	0,80	0,16
11	220	7,47		7,26	0,35	2,54	0,21	0,80	0,17
11	221	0,07		0,07	0,35	0,02		0,80	0,00
11	235	0,03		0,03	0,35	0,01		0,80	0,00
11	238	0,97		0,97	0,35	0,34		0,80	0,00
11	239	2,30		1,77	0,35	0,62	0,52	0,80	0,42
11	240	0,02			0,35	0,00	0,02	0,80	0,01
11	242	0,32		0,32	0,35	0,11		0,80	0,00
11	243	1,37		1,37	0,35	0,48		0,80	0,00
12	1	9,29		9,29	0,35	3,25		0,80	0,00
12	23	6,02		6,02	0,35	2,11		0,80	0,00
12	28	3,05		3,05	0,35	1,07		0,80	0,00
12	35	5,22		5,22	0,35	1,83		0,80	0,00
13	1	32,31		30,10	0,35	10,54	2,21	0,80	1,77
13	3	0,64		0,64	0,35	0,22		0,80	0,00
13	7	1,93		1,62	0,35	0,57	0,31	0,80	0,25
13	8	0,01			0,35	0,00	0,01	0,80	0,01
13	22	1,58		1,58	0,35	0,55		0,80	0,00
13	25	0,62		0,62	0,35	0,22		0,80	0,00
13	50	0,17			0,35	0,00	0,17	0,80	0,13
13	57	0,05		0,05	0,35	0,02		0,80	0,00
13	71	0,49		0,49	0,35	0,17		0,80	0,00
13	72	0,12		0,12	0,35	0,04		0,80	0,00
13	166	0,05		0,05	0,35	0,02		0,80	0,00
13	174	0,97		0,97	0,35	0,34		0,80	0,00
13	176	0,53			0,35	0,00	0,53	0,80	0,43
13	177	0,22		0,22	0,35	0,08		0,80	0,00
13	182	0,66		0,66	0,35	0,23		0,80	0,00
13	183	0,03			0,35	0,00	0,03	0,80	0,02
13	184	0,37			0,35	0,00	0,37	0,80	0,30
13	215	0,03		0,03	0,35	0,01		0,80	0,00
13	216	0,11		0,11	0,35	0,04		0,80	0,00
13	308	0,01		0,01	0,35	0,01		0,80	0,00
14	6	0,12		0,12	0,35	0,04		0,80	0,00
14	43	18,87		17,92	0,35	6,27	0,95	0,80	0,76
14	98	0,47		0,47	0,35	0,16		0,80	0,00
15	1	5,19		5,19	0,35	1,82		0,80	0,00
15	11	6,70		6,70	0,35	2,34		0,80	0,00
15	51	0,15		0,15	0,35	0,05		0,80	0,00
20	850	0,27		0,08	0,35	0,03	0,19	0,80	0,15
20	851	1,85		0,79	0,35	0,28	1,06	0,80	0,84
20	852	0,04		0,04	0,35	0,02		0,80	0,00
20	1255	0,09			0,35	0,00	0,09	0,80	0,07
20	1520	0,07			0,35	0,00	0,07	0,80	0,05
20	1521	0,09			0,35	0,00	0,09	0,80	0,07
20	1522	0,02			0,35	0,00	0,02	0,80	0,01
20	1523	0,01			0,35	0,00	0,01	0,80	0,01
20	1733	0,02			0,35	0,00	0,02	0,80	0,01
21	4	0,07			0,35	0,00	0,07	0,80	0,06
21	5	0,04			0,35	0,00	0,04	0,80	0,03

21	21	0,17			0,35	0,00	0,17	0,80	0,13
21	52	3,90		3,90	0,35	1,37		0,80	0,00
21	81	0,81			0,35	0,00	0,81	0,80	0,65
22	22	2,57		2,57	0,35	0,90		0,80	0,00
22	53	0,41		0,41	0,35	0,14		0,80	0,00
22	63	3,05		3,05	0,35	1,07		0,80	0,00
22	64	0,38		0,38	0,35	0,13		0,80	0,00
22	65	0,09		0,09	0,35	0,03		0,80	0,00
22	67	4,14		1,74	0,35	0,61	2,40	0,80	1,92
22	68	21,98		19,97	0,35	6,99	2,01	0,80	1,61
22	69	141,51		134,81	0,35	47,18	6,70	0,80	5,36
22	70	0,59		0,02	0,35	0,01	0,57	0,80	0,46
22	71	5,39			0,35	0,00	5,39	0,80	4,32
22	98	0,17			0,35	0,00	0,17	0,80	0,13
22	99	0,06		0,06	0,35	0,02		0,80	0,00
22	100	44,98		40,40	0,35	14,14	4,59	0,80	3,67
22	101	0,07		0,07	0,35	0,03		0,80	0,00
22	102	1,76		1,10	0,35	0,39	0,66	0,80	0,53
22	103	11,01		1,75	0,35	0,61	9,27	0,80	7,41
28	87	0,80		0,09	0,35	0,03	0,70	0,80	0,56
28	88	15,43		0,38	0,35	0,13	15,05	0,80	12,04
28	102	0,13		0,13	0,35	0,05		0,80	0,00
28	136	31,03		12,04	0,35	4,21	18,98	0,80	15,19
28	142	0,60		0,60	0,35	0,21		0,80	0,00
29	1	24,50		24,50	0,35	8,57		0,80	0,00
29	2	13,01		13,01	0,35	4,56		0,80	0,00
29	3	9,09		7,77	0,35	2,72	1,32	0,80	1,06
29	5	16,73		16,73	0,35	5,86		0,80	0,00
29	6	0,64		0,24	0,35	0,08	0,40	0,80	0,32
29	7	5,81		5,68	0,35	1,99	0,13	0,80	0,10
29	10	0,95		0,95	0,35	0,33		0,80	0,00
29	11	0,21		0,21	0,35	0,08		0,80	0,00
29	14	4,65		2,69	0,35	0,94	1,95	0,80	1,56
29	17	21,87		19,55	0,35	6,84	2,32	0,80	1,86
29	18	6,72		6,72	0,35	2,35		0,80	0,00
29	19	0,33		0,33	0,35	0,12		0,80	0,00
29	20	7,59		2,68	0,35	0,94	4,90	0,80	3,92
29	40	2,85		1,72	0,35	0,60	1,13	0,80	0,90
29	41	0,16		0,16	0,35	0,06		0,80	0,00
29	43	59,88		55,43	0,35	19,40	4,45	0,80	3,56
29	44	0,23			0,35	0,00	0,23	0,80	0,19
29	45	34,53		34,53	0,35	12,09		0,80	0,00
29	58	0,15		0,15	0,35	0,05		0,80	0,00
29	71	0,48		0,48	0,35	0,17		0,80	0,00
29	86	4,12			0,35	0,00	4,12	0,80	3,30
29	88	0,35			0,35	0,00	0,35	0,80	0,28
29	96	43,55		41,61	0,35	14,56	1,94	0,80	1,55
29	106	1,99			0,35	0,00	1,99	0,80	1,59
29	133	0,14	0,14		0,35	0,00		0,80	0,00
29	134	3,74	1,54	2,20	0,35	0,77		0,80	0,00
29	136	55,73	0,76	35,50	0,35	12,42	19,48	0,80	15,58
29	141	35,19		19,79	0,35	6,93	15,40	0,80	12,32
29	142	17,37		17,37	0,35	6,08		0,80	0,00
30	1	0,12			0,35	0,00	0,12	0,80	0,10

30	2	0,86		0,05	0,35	0,02	0,81	0,80	0,65
30	3	1,03			0,35	0,00	1,03	0,80	0,82
30	4	17,11		16,47	0,35	5,76	0,64	0,80	0,51
30	6	11,91		1,05	0,35	0,37	10,85	0,80	8,68
30	11	354,25		323,26	0,35	113,14	30,99	0,80	24,79
30	12	11,27		6,48	0,35	2,27	4,79	0,80	3,83
30	13	1,95			0,35	0,00	1,95	0,80	1,56
30	14	15,10		0,23	0,35	0,08	14,88	0,80	11,90
30	15	10,98		0,16	0,35	0,05	10,82	0,80	8,66
30	16	8,22		0,31	0,35	0,11	7,91	0,80	6,33
30	17	11,39			0,35	0,00	11,39	0,80	9,11
		2414,6	5,2	1682,3		**588,8**	727,1		**581,7**

(*) In caso di presenza di Piano di Assestamento Forestale, indicare anche la particella forestale interessata. (**) P.L.T. = *Pratiche Locali Tradizionali* legate al pascolo (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.).

3. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce;

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria;
2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie;
3. l'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario;

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente Art. 6 – comma 6, rilasciato dal Comune di Padula (SA) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali;

ART. 17 – Miglioramento colturale

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune);

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del Comune di Padula (SA) che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio;

ART. 19 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
   a. Anticipatamente dichiarare all'Ufficio comunale preposto, le specie ed il numero di animali;
   b. Esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
   c. Aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;
   d. Di rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.
   e. Aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;

ART. 20 – Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'Amministrazione Comunale prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo;
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico;
3. L'allevatore che non ha provveduto al pagamento della fida per l'anno in corso, non ha diritto al rilascio della licenza di fida pascolo;

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi;
2. L'Ufficio preposto redigerà apposito elenco delle richieste di fida pervenute entro il termine stabilito;

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, unitamente ai verbali di assegnazione;
2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 13;

ART. 23 – Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
   a. la buona condotta morale e civile;
   b. l'essere capo famiglia;
   c. l'essere allevatore a titolo principale;
   d. essere cittadino residente;

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale e dovrà essere versata in una sola rata all'atto della richiesta di fida;

ART. 25 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti (A*llegato "C" della Legge Regionale del 7/5/1996, n.11*) e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

ART. 26 - Divieti

1. è assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti;
2. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati;
3. è vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'Ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive;
4. è categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle are demaniali adibite a pascolo;
5. è vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di attrezzi atti a tagliare e danneggiare;
6. è vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità;

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione Comunale potrà accertare attraverso il Comando di Polizia Municipale. o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. E' fatto obbligo a tutti i richiedenti di produrre, all'atto della domanda di fida pascolo, l'elenco informatico riportante il numero identificativo degli animali;
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla

requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.

4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente
5. Nel caso in cui particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 – Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
   - **a.** La cattiva condotta morale e civile;
   - **b.** II non essere capo di famiglia;
   - **c.** II non essere allevatore a titolo principale;
   - **d.** L'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo;

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria;

ART. 30 – Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.
2. È da considerarsi grave violazione, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata e chi effettua pascolo vagante di cui al precedente art.26
3. Salvi i casi di responsabilità civile e penale e fermo restando l'autonoma podestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa , di 50 € per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo e di 200 € per qualsiasi violazione al presente Regolamento.
4. La violazione cumulativa dell'art. 26 comma 1 (pascolo vagante) reiterata per almeno tre volte nell'anno fida, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini e gli equini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi;
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui II prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini è il seguente :
   - **a.** n° 1 Capo Bovino adulto (>24 mesi) : Euro 5,00;
   - **b.** n° 1 Capo Bovino (12 mesi 24 mesi) : Euro 2,00;
   - **c.** n° 1 Capo Equino: Euro 8;

d. n° 1 Ovini - Caprini: Euro 1,5;

3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo;

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne);

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Comando di Polizia Municipale a cui verrà trasmessa copia del presente Regolamento.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio;

ART. 34 - Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

ART. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia;

2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art. 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. 332/1928.